Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 20 dicembre — Numero 299

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 45, lettera *d*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 5° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1919

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la distribuzione del 5° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti - via Giulia, n. 52 - entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, provenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918, n. 273, col quale fu istituita una Commissione per l'esame delle controversie, sorte in dipendenza dello stato di guerra, con gli assuntori di forniture per conto dell'Economato generale;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali si riconobbe la necessità di istituire la suddetta Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, d'intesa con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918, n. 273, è soppressa. Tuttavia essa continuerà a funzionare fino al 31 gennaio 1921, per il solo esame dei ricorsi presentati non oltre la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1770 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1908, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, numero 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli, giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1920, n. 240;

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1920, n. 458;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso dell'art. 3 del citato R. decreto 8 aprile 1920, n. 458, è concessa una indennità annua di L. 4800, non cumulabile con altre indennità comunque stabilite per altri servizi gravanti sul bilancio della guerra, di cui fosse temporaneamente investito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, che autorizza le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme sul passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Ritenuto che per constatate necessità è opportuno prorogare, fino alla metà, il termine stabilito col predetto decreto Luogotenenziale per le affrancazioni consensuali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito col decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio, è prorogato al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A riconoscimento dell'opera che il nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Se-

nussi, capo della Confraternita senussita, ha spiegato, in pieno accordo con il Governo italiano, durante la guerra mondiale;

A riconoscimento della sua sollecitudine nel collaborare con il Governo per la tranquillità, il benessere e il progresso della Cirenaica;

A riconoscimento e attestazione delle sue virtù;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Senussi, capo della Confraternita senussita, è conferita la itala dignità di Emiro Senusso, con la qualifica e gli onori di Altezza, e la qualità di capo, per Nostra delega, della Amministrazione autonoma delle oasi di Augila, Gialo, el Giarbub e Cufra, con facoltà di scegliere Agedàbia come capoluogo per la amministrazione di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1760 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti del 27 novembre 1890, n. 7281, del 10 dicembre 1911, n. 1335, e del 4 gennaio 1920, n. 31, relativi alla tariffa dei prezzi per la monta dei cavalli stalloni erariali;

Ritenuta l'opportunità di modificare le tariffe stabilite per i riproduttori non classificati in categoria speciale;

Sentito il Consiglio ippico;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

La tariffa dei prezzi per la monta dei cavalli stalloni dello Stato, non classificati in categoria speciale, è stabilita come appresso:

Stalloni di 1ª categoria, tassa di monta L. 150
Id. di 2ª id. id. id. » 100
Id. di 3ª id. id. id. » 40

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, che approva il regolamento organico per i RR. Istituti di Magistero femminile di Roma e di Firenze;

Udito il Consiglio superiore di Istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 10, 64 e 65 del regolamento organico approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, numero 1968, sono sostituiti gli articoli seguenti recanti rispettivamente lo stesso numero.

Inoltre, al citato regolamento, sono aggiunti i seguenti articoli: 11-*bis*, 82, 83 e 84.

Art. 2. — I due Istituti rilasciano diplomi di insegnamento:

a) per le materie letterarie (lingua e lettere italiane e storia e geografia);

b) per la pedagogia e morale;

c) per le lingue straniere (francese o inglese o tedesca).

Il diploma conferito dagli Istituti di magistero femminile per le lingue moderne ha il valore di diploma di secondo grado di cui al regolamento 16 aprile 1908, n. 210.

Art. 3. — Per il conseguimento di ciascun diploma il corso si compie in quattro anni.

Sono materie obbligatorie di insegnamento le seguenti:

1° lingua italiana e stilistica;
2° storia della letteratura italiana;
3° storia antica e moderna;
4° geografia e disegno cartografico;
5° pedagogia;
6° filosofia;
7° letterature straniere comparate;
8° storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia;
9° lingua e letteratura latina;
10° lingua e letteratura francese;
11° lingua e letteratura inglese;
12° lingua e letteratura tedesca;
13° elementi di scienze fisiche;
14° storia naturale ed igiene;
15° storia dell'arte.

È materia facoltativa di studio la seguente:

1° matematica.

Art. 4. — Per il conseguimento del diploma di materie letterarie il corso quadriennale comprende le seguenti materie obbligatorie così distribuite:

	Ore settimanali di lezione			
	I	II	III	IV
Lingua italiana e stilistica	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni	—	—	1	1
Storia della letteratura italiana	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Storia antica e moderna	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Geografia e disegno cartografico	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca	3	3	2	2
Lingua e letteratura latina	3	3	2	2
Elementi di filosofia	2	2	—	—
Letterature straniere comparate	—	—	2	2
Storia dell'arte	2	2	—	—
Storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia	—	—	3	3
	22	22	21	21

Le alunne potranno anche seguire i corsi delle seguenti materie facoltative così distribuite:

	I	II	III	IV
Storia naturale ed igiene	—	—	2	2
Elementi di scienze fisiche	2	2	—	—
Matematica	3	3	2	2

Art. 5. — Per il conseguimento del diploma in pedagogia e morale il corso comprende le seguenti materie così distribuite:

	Ore settimanali di lezione			
	I	II	III	IV
Lingua italiana e stilistica	3	3	2	2
Letteratura italiana	3	3	2	2
Storia antica e moderna	3	3	2	2
Lingua e letteratura latina	3	3	2	2
Pedagogia	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni	—	—	1	1
Filosofia	2	2	2	2
Esercitazioni di lezioni	—	—	1	1
Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca	3	3	2	2
Storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia	—	—	3	3
Storia naturale ed igiene	—	—	2	2
Elementi di scienze fisiche	2	2	—	—
	22	22	23	23

Le alunne potranno anche seguire il corso facoltativo di matematica così distribuito: | 3 | 3 | 2 | 3

Art. 10. — Le esercitazioni di lezioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 debbono sempre farsi sui programmi delle scuole medie femminili.

Art. 64. — L'esame di ammissione consiste in una prova scritta di italiano comune per tutte le aspiranti, e nelle seguenti prove speciali:

a) per le aspiranti al diploma di lettere e storia e geografia: un esame orale sulla letteratura italiana, sulla storia e sulla geografia, secondo i programmi delle scuole normali;

b) per le aspiranti al diploma di morale e pedagogia: un esame orale sulla letteratura italiana, sulla storia e sulla pedagogia, secondo i programmi medesimi;

c) per le aspiranti al diploma di una lingua straniera: in una prova di dettatura e in una prova orale di traduzione dal francese.

Per la prova scritta sono concesse sei ore di tempo. Le prove orali hanno la durata complessiva di 40 minuti.

Le Commissioni esaminatrici sono composte del direttore o di chi lo rappresenti e di quattro insegnanti scelti secondo il criterio della speciale competenza. La presidenza, in mancanza del direttore, è tenuta dal professore più anziano di grado.

Non sono ammessi esami di riparazione. Chi non è approvata, non può che ripresentarsi l'anno successivo.

Art. 65. — L'esame è dato nelle singole materie alla fine del biennio se il corso è biennale; alla fine del primo e del secondo biennio se il corso è quadriennale, salvo per le lingue in cui l'esame sarà dato ogni anno.

Per gli esami di promozione e di diploma vi sono due sessioni per ogni anno.

La Commissione è composta dell'insegnante della materia e di due insegnanti di materie affini.

L'esame per la lingua italiana e le lingue straniere consiste in una prova scritta, per la quale sono assegnate sei ore di tempo e in una prova orale della durata di non meno di venti minuti per ciascuna materia. Per tutte le altre materie la prova è orale.

Sono dichiarate promosse le allieve che abbiano conseguita in ogni prova scritta e in ogni prova orale non meno di 18/30. Se la allieva ha conseguito 30/30 può avere la lode.

Le candidate riprovate in uno o più esami di promozione sono ammesse a un esame di riparazione nella sessione autunnale. Non sono ammessi altri esami di riparazione, nè sessioni straordinarie. L'alunna non è promossa al secondo biennio se non quando abbia superato tutte le prove del primo.

Art. 11-*bis*. — Il numero delle ore settimanali degli insegnamenti facoltativi non è computato agli effetti della compilazione dell'orario giornaliero di cui al precedente art. 11.

Art. 82. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto le alunne della soppressa sezione di scienze potranno far passaggio ad altra sezione dell'Istituto superiore di magistero e saranno iscritte al corso superiore a quello da esse frequentato, superando gli esami finali, nell'anno 1919-920.

Caso per caso, il Consiglio direttivo stabilirà se e da quali esami speciali della sezione, cui si saranno iscritte, le dette alunne potranno essere esonerate, in considerazione degli esami già superati.

Art. 83. — Entro lo stesso termine, di cui al precedente articolo, le alunne predette potranno essere ammesse alla Facoltà di scienze delle RR. Università di Roma o di Napoli, o del R. Istituto di studi superiori in Firenze, per conseguirvi il diploma di abilitazione all'insegnamento delle scienze fisiche e naturali, con gli effetti di cui all'art. 1 del regolamento organico approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968. Saranno assegnate al corso superiore a quello da esse frequentato, superando gli esami finali, nell'anno 1919-920, e dovranno seguire nelle Facoltà sunnominate gli insegnamenti corrispondenti alle materie che costituivano il programma di studi delle soppresse sezioni di scienze.

Nei casi nei quali tale corrispondenza manchi, saranno somministrati speciali insegnamenti da impartirsi, per incarico, da aiuti od

assistenti, su proposta dei Consigli di Facoltà e con l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 84. — Le alunne di cui al precedente articolo saranno obbligate al pagamento delle sole tasse d'iscrizione, di esami e di diploma e nella misura stabilita per le alunne dei RR. Istituti di magistero femminile, salvo la possibilità dell'esonero nelle condizioni previste dagli articoli 51 e seguenti del regolamento organico approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1794;
Visto il decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 19;
Visto il decreto-legge 14 novembre 1920, n. 1686;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, alla Direzione generale delle miniere, istituita presso il Ministero dell'agricoltura, è sostituita la « Direzione generale dei combustibili e servizi diversi ».

Da tale Direzione generale dipendono:

a) il servizio dei combustibili nazionali e gestioni annesse;

b) il servizio geologico;

c) i servizi metereologico e geodinamico;

d) i servizi della carta idrografica e delle irrigazioni;

e) il personale addetto ai servizi sopraindicati.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale tecnico delle miniere, di cui alla lettera *b*), dell'art 8, del citato decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, assume il titolo e la funzione di « Ispettorato centrale delle miniere » con ordinamento autonomo.

L'ispettore superiore, preposto all'Ispettorato centrale delle miniere, è capo del Real corpo delle miniere ed è alla diretta dipendenza del ministro per l'agricoltura.

Dall'Ispettorato centrale suddetto dipendono i servizi minerari ed il personale relativo.

Presso lo stesso Ispettorato, e alla diretta dipendenza dell'ispettore superiore predetto, è istituito un Ufficio centrale delle esplorazioni del sottosuolo.

Art. 3.

Il direttore generale dei combustibili e servizi diversi fa parte di diritto del Consiglio superiore delle miniere e del Regio Comitato geologico.

Il Consiglio superiore delle miniere dà parere, ogni qualvolta ne sia richiesto dal ministro, su relazione della Direzione generale dei combustibili e servizi diversi e dell'Ispettorato centrale delle miniere. In tal caso, il parere del Consiglio superiore sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato, ai termini dell'art. 3 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19.

Art. 4.

Si intendono estese alla Direzione generale dei combustibili e servizi diversi tutte le norme già in vigore per la Direzione generale delle miniere, in quanto applicabili.

Il ministro per l'agricoltura emanerà le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni sinora esercitate dal governatore della Dalmazia, sono temporaneamente attribuite ad un com-

missario civile, con sede in Zara, nominato con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Per i territori dalmati attribuiti all'Italia con gli articoli 2 e 3 del Trattato concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e sottoscritto a Rapallo addì dodici novembre 1920, al commissario civile in Zara spettano i poteri conferiti all'autorità politica provinciale e quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti.

Egli provvede al buon andamento di tutti i servizi civili, governativi e locali, e al mantenimento dell'ordine pubblico, prendendo in caso d'urgenza i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio.

Secondo le direttive del Governo centrale, il commissario civile predispone, nei riguardi di tali territori, quanto si attiene alla esecuzione del Trattato di Rapallo dopo la sua entrata in vigore.

Per i territori suindicati hanno vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233 e dell'art. 1 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234.

Art. 3.

Per i territori dalmati occupati dal R. esercito e non attribuiti al Regno d'Italia il commissario civile di Zara esercita le funzioni di controllo previste dal protocollo delle condizioni d'armistizio del 3 novembre 1918 e dalle altre norme in vigore nei rispettivi territori, provvedendo in particolare al mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 4.

Il comandante delle forze di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della Dalmazia occupata è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro della marina.

Per quanto si riferisce al mantenimento dell'ordine pubblico e ad ogni altra operazione e disposizione di carattere politico od amministrativo il comandante delle forze militari ed i comandanti sottoposti esercitano le loro funzioni secondo le direttive del commissario civile.

Art. 5.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le indennità di carica e di rappresentanza spettanti al commissario civile di Zara.

Art. 6.

Alle spese relative al funzionamento del Commissariato civile in Zara e dei servizi dipendenti sarà provveduto secondo le disposizioni sinora applicate per il Governatorato della Dalmazia.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, potranno essere adottate per i territori indicati all'art. 2 di questo decreto disposizioni conformi a quelle previste all'art. 3 del R. decreto 22 luglio 1920 n. 1233.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — BONOMI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti Luogotenenziali in data 25 novembre 1917, n. 1894, e 30 giugno 1918, n. 911, con i quali venne disposto che sino a sei mesi dopo la stipulazione della pace le somme da pagare in oro a titolo di dazi doganali possono essere versate direttamente agli uffici di dogana in biglietti di Stato e di Banca con l'aggiunta del 50 0|0 della somma da pagare, salvo la facoltà nel ministro del tesoro di variare, con suoi decreti, l'ammontare della aggiunta suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1920, col quale venne disposto che l'ammontare dell'aggiunta stessa venisse elevato al cento per cento;

Tenuto presente l'attuale corso ufficiale dell'oro;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti da eseguirsi in oro a titolo di dazi doganali, possono essere effettuati direttamente presso gli uffici di dogana in biglietti di Stato o di banca, con l'aggiunta del 200 0|0 della somma da pagare.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9, libro 1, del testo unico di leggi sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale è autorizzata la istituzione dei libretti al portatore per i depositi a risparmio presso le Casse postali;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 13 novembre 1920;

Veduto il parere emesso dalla Commissione di vigilanza nella sua riunione del 4 dicembre 1920;

D'accordo col ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e con quello per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1921 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio, è fissato nei seguenti importi netti dell'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse stesse:

il 2,76 per cento per i depositi su libretti nominativi;

il 2,52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 dicembre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 13 novembre 1920;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 4 dicembre 1920;

DETERMINA:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1921 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) nella misura del 3 per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento, netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, tanto per nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quota proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

L'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 dicembre 1920.

Il ministro
MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 15	Berlino	39 32
Londra	100 17	Vienna	7 50
Svizzera	437 53	Praga	—
Spagna	370 —	New York	28 46

Oro 397 16

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	74 52	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 90	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1919, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta

È aperto il concorso ai seguenti posti:

a) di segretario contabile, con lo stipendio annuo di L. 4500, presso la R. stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo;

b) di contabile, con lo stipendio di L. 4000, presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

Le domande di ammissione al concorso, per ciascuno dei detti posti, stese su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 gennaio 1921 e contenere la indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno, inoltre, essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di aver adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) attestato di licenza del corso superiore di una R. scuola pratica o speciale di agricoltura, o di licenza d'Istituto tecnico (sezione ragioneria);

h) ogni altro titolo comprovante l'attitudine a coprire i posti messi a concorso.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore al 15 novembre 1920.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano, almeno da un triennio, in servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) *f*).

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli ex-combattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche, od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il vincitore del concorso presso la R. stazione di bietcoltura di Rovigo, all'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione nelle forme e per l'importo che saranno determinati dal Comitato amministrativo, con l'approvazione del Ministero, giusta le norme dell'art. 17 del regolamento di detta stazione, annesso al R. decreto 23 giugno 1912, n. 1017.

Agli eletti saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Concorso per titoli a 18 posti di medico di riparto

È aperto un concorso per titoli a 18 posti di medico di riparto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, per i riparti sottoindicati:

Castroreale Bagni, con la residenza a Castroreale e la retribuzione annua di L. 400 — Cefalù II, con la residenza a Cefalù e la retribuzione annua di L. 520 — Marausa, con la residenza a Marausa o a Locogrande (frazione di Trapani) e la retribuzione annua di L. 380 — Messina III, con la residenza a Messina e la retribuzione annua di L. 720 — Messina VI, con la residenza a Messina o a Villa San Giovanni e la retribuzione annua di L. 860 — Militello I, con la residenza a Militello e la retribuzione annua di L. 100 — Noto I, con la residenza a Noto e la retribuzione annua di L. 240.

Noto II, con la residenza a Noto e la retribuzione annua di L. 220 — Palermo IV, con la residenza a Palermo e la retribuzione annua di L. 420 — Palermo V, con la residenza a Palermo e la retribuzione annua di L. 1030 — Patti, con la residenza a Patti e la retribuzione annua di L. 500 — Rometta, con la residenza a Rometta o a Spadafora San Martino e la retribuzione annua di L. 340 — San Cataldo, con la residenza a San Cataldo e la retribuzione annua di L. 400.

Scordia II, con la residenza a Scordia e la retribuzione annua di L. 160 — Terranova di Sicilia I, con la residenza a Terranova di Sicilia e la retribuzione annua di L. 640 — Terranova di Sicilia II, con la residenza a Terranova di Sicilia e la retribuzione annua di L. 460 — Terrasini, con la residenza a Terrasini e la retribuzione annua di L. 280 — Vizzini, con la residenza a Vizzini e la retribuzione annua di L. 160; per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Palermo.

Gli eletti hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi per ogni riparto rispettivamente indicati.

I vincitori del concorso avranno diritto ai biglietti permanenti e per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio, ai sensi del regolamento (articoli 51 e 55).

La domanda dovrà pervenire agli Uffici sanitari indicati, non più tardi delle ore 17 del giorno 20 gennaio 1921; dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, ed in conformità al modello riportato in calce al presente avviso, e dovrà essere corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° novembre 1920 rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, in data non anteriore al 1° novembre 1920, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) dichiarazione in carta da bollo da L. 2, con la quale il concorrente, che già non vi dimori, si impegni, se nominato, a trasferirsi stabilmente, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione di nomina, nella località indicata come residenza del medico di riparto;

f) diploma di laurea in medicina e chirurgia ottenuto nel Regno;

g) certificati, e tutti quei titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà comunicata la nomina assieme al capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimente sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso o chi non raggiungerà la residenza nel termine stabilito dalla lettera *e*).

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1911, numero 310, verrà espletato con le norme stabilite nel relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913.

Per avere conoscenza del regolamento e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario al quale deve far pervenire la domanda.

Roma, 8 dicembre 1920.

Al sig. capo dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso al posto di medico del riparto di . . . . pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno . . . . domanda di parteciparvi.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

. . . .

Firma (casato e nome per esteso)

. . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. LUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.